



Torre San Patrizio, 9 giugno 2020

Prot. 2733 del 09.06.2020

Prot. 7235 | 09/06/2020

Provincia di Fermo

settore ambiente e trasporti

via p.e.c. all'indirizzo

provincia.fm.ambiente@emarche.it

SUAP Piceno Consind

via p.e.c. all'indirizzo

sportellounicopiceno@emarche.it

OGGETTO: prese di posizione del Comune di Torre San Patrizio nei procedimenti ex d.lgs. 152/2016 nn. ID SUAP 418, 575 e 632 del 2020

Le presenti note per fa constare il dissenso del Comune di Torre San Patrizio rispetto alla concessione dei provvedimenti autorizzatori richiesti nei procedimenti in oggetto, per i seguenti motivi.

- Sul piano del metodo, occorre rilevare che è errato considerare che alcuna delle modifiche che vengono in rilievo nei procedimenti in parola possa considerarsi *non sostanziale* ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2016. Nel procedimento n. 575/2020, in particolare, si ragiona di modifica di siti di destinazione di materiale proveniente da scavi, ossia di materia che tanto il d.P.R. 120/2017 che il precedente D.M. 161 del 10.8.2012 (doc. 1, in ispecie suo art. 8 comma II lett. b, rilevante *ratione temporis* ex art. 27 d.P.R. 120/2017) considerano espressamente comportare variante sostanziale; nel procedimento 632/2020, si ragiona di installazione di ampia paratia in calcestruzzo, lunga 260 metri, alta 20 metri, profonda 15 metri, che non si vede come non si consideri d'importanza sostanziale a mente della definizione ex art. 5 comma I lettera l-bis d. 152/2016.



- Sul piano del merito, l'attuale amministrazione comunale s'è trovata a dover vagliare l'intera congerie dei rapporti giuridici che hanno portato l'odierna richiedente, S.A.M. S.r.l., a gestire l'impianto di abbancamento e smaltimento rifiuti *de quo*.

Le vicende che hanno portato a detto vaglio e soprattutto le risultanze dell'analitico vaglio svolto sono sintetizzate nell'esposto che il Comune ha poi inviato ex art. 213 d.lgs. 50/2016 all'Autorità nazionale anticorruzione, da intendersi qui richiamato e ritrascritto (doc. 2; si allegano anche i documenti a quell'esposto allegati, per agevolarne la piena comprensione).

ANAC ha con provvedimento n. 37117 del 20.5.2020 avviato, sulla base di quell'esposto, procedimento di vigilanza e controllo, oggi pendente (doc. 3).

Basta leggere i motivi di doglianza trasfusi nell'esposto al doc. 2 per comprendere come si pongano gravi dubbi sulla legittimità stessa per S.A.M. S.r.l. di gestire la discarica sita nel territorio comunale e dei provvedimenti concessori ed autorizzativi da essa ricevuti, dubbi che coinvolgono anche le passate determinazioni della Provincia in materia.

Trattasi di aspetti appunto attualmente *sub judice* dinanzi ad ANAC, e che verranno peraltro puntualizzati in nuova prossima memoria comunale nel procedimento ex art. 213 d.lgs. 50/2016 apertosi, per puntualizzare i motivi di illegittimità già avanzati rispetto all'estrema e non troppo puntuale sintesi del provvedimento al doc. 3. Si anticipa che, in sede di memoria esplicativa, che verrà depositata anche nei procedimenti in oggetto, si potrebbe richiedere che anche la Provincia possa essere chiamata, quale terzo interessato, *si opus*, nel procedimento di vigilanza e controllo.

Quel che però preme sottolineare in questa sede è che i gravi motivi di doglianza trasfusi nell'esposto al doc. 2, e oggi al vaglio critico di ANAC, sono ovviamente pregiudiziali rispetto ad ogni determinazione da compiersi nei procedimenti amministrativi che in questa sede interessano, e devono dunque orientare le scelte nei procedimenti in oggetto in senso negativo: anzi, va osservato che ogni nuovo provvedimento abilitativo o autorizzativo concesso in questa sede non solo sarebbe consequenzialmente illegittimo, ma andrebbe ad aggravare i danni che derivano dalle illegittimità denunciate – specie stante l'invasività degli interventi prefigurati, tra ampliamenti della discarica, impianto di enormi paratie *et similia*.

Il Sindaco Prof. Luca Leoni

Dott.ssa Giuliana Nerla

Segretaria comunale e Responsabile area tecnica